

Albo delle società cooperative: imposta di bollo per le domande di iscrizione  
Agenzia Entrate, risoluzione 17.06.2005 n. 79 ([Sara Agostini](#))

L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto da una Camera di Commercio ha precisato, con proprio parere, il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande di iscrizione delle cooperative all'Albo delle Società Cooperative.

La Risoluzione n. 79 del 17.06.2005 in commento è stata emessa non in risposta ad un interpello, bensì in esecuzione della generale attività di consulenza giuridica prevista dalla Circolare 18 maggio 2000 n. 99/E e svolta dall'Agenzia. La Camera di Commercio, infatti, aveva rivolto domanda di interpello all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 26 aprile 2001 e tale richiesta doveva essere sottoscritta dal contribuente (ovvero la cooperativa che stava chiedendo l'iscrizione all'Albo) o dal suo legale rappresentante. L'istanza era però risultata inammissibile in quanto firmata dal vice - conservatore della Camera di Commercio e non dalla società interpellante.

Per poter risolvere la questione proposta, è opportuno ricordare che in generale, tutte le società cooperative hanno l'obbligo di iscriversi presso il suddetto Albo istituito con [D.M. 23 giugno 2004<sup>1</sup>](#). Esso si compone di due sezioni: nella prima sono inserite le cooperative a mutualità prevalente, mentre gli enti a mutualità non prevalente devono iscriversi nella seconda sezione.

L'Albo, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, è gestito con modalità informatiche dalle Camere di Commercio e ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione di cui al DLCP n. 1577/1947.

Le cooperative che intendano iscriversi all'Albo devono utilizzare il modello C17 e operare esclusivamente in via telematica attraverso la Camera di Commercio di riferimento.

In base all'art. 1, comma 1-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 si prevede che "ciascuna domanda, denuncia o atto presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese o inviate per via telematica o presentate su supporto informatico ha un costo di imposta di bollo pari a 42 € per le ditte individuali, 59 € per le società di persone e 65 € per le società di capitali."<sup>2</sup>

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il trattamento per le Cooperative che desiderino iscriversi all'Albo non ricade nella fattispecie sopra delineata, bensì trova disciplina dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che indica l'applicazione di un'imposta fissa di bollo pari a 14,62 €.

La ragione di tale differenza di costo risiede nel fatto che l'iscrizione all'Albo è per la Camera di Commercio un'attività di mera ricezione di documentazione, mentre la titolarità giuridica della tenuta dell'Albo stesso è propria del Ministero - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Dimostrazione di ciò sono le norme contenute nel D.M. 23 giugno 2004 e ribadite nella Circolare del MAP del 6 dicembre 2004<sup>3</sup>, secondo cui "*...la Direzione Generale per il tramite degli Uffici delle Camere di Commercio attribuisce a ciascuna cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza...*" e ancora "*...la Direzione Generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione...*".

A parere della scrivente, inoltre, risulta importante notare anche il ruolo, sempre svolto della sola Direzione Generale, relativo la decisione sulle domande di riesame poste dalle cooperative in caso di iscrizione in una sezione o categoria diversa.

Le funzioni svolte dalle Camere di Commercio si limitano quindi alla ricezione di atti in realtà diretti al Ministero delle Attività Produttive e, per questo, si applica l'imposta fissa di 14,62 €, in quanto tale tariffa è prevista per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato<sup>4</sup>, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni .....tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio".

(Altalex, 15 luglio 2005. Nota di [Sara Agostini](#))

---

<sup>1</sup> Pubblicato in G.U. n. 162 del 13 luglio 2004 - Serie Generale

<sup>2</sup> In tali casi rientrano quindi gli atti non solo presentati, ma anche diretti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

<sup>3</sup> Sull'argomento vedi AGOSTINI - CHIRICO, "L'attuazione del nuovo Albo delle società cooperative", Cooperative e Consorzi, n. 2/2005, IPSOA, pag. 77.

<sup>4</sup> In tale caso al Ministero delle Attività Produttive.

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione del 17/06/2005 n. 79

Oggetto:

Istanza d' interpello. Imposta di bollo su domande di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

Con l'istanza di interpello, concernente chiarimenti circa l'esatto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, presentate all' l'Ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, mediante l'utilizzo della firma digitale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità":

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; (...omissis...)

- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante". In questo caso, si delinea l'inammissibilita' dell'istanza e la conseguente improduttivita' degli effetti tipici dell'istituto per carenza della legittimazione ad agire di colui che la ha sottoscritta in nome dell'ente interpellante. Infatti la domanda proposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ....., e' stata sottoscritta dal vice - Conservatore Rag. XY, che non assume istituzionalmente la rappresentanza legale dell'ente..

Tuttavia nell'ambito della generale attivita' di consulenza giuridica, viene formulato, il seguente parere (circolare 18 maggio 2000, 99/E).

L'art. 3 del D. M. del 23 giugno del 2004, ha istituito l'albo delle societa' cooperative presso il Ministero delle Attivita' produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, in attuazione del combinato disposto degli artt. 15 e 20 del d. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, dell'art. 2512 del Codice civile e 223/sexiedecies delle norme di attuazione e transitorie dello stesso codice civile.

L'Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario generale della Cooperazione, e' gestito, con modalita' informatiche, dal Ministero delle Attivita' produttive, il quale si avvale per la raccolta di notizie, degli uffici delle Camere di Commercio, e precipuamente dell'Ufficio del Registro delle imprese, competente in base alla sede legale della societa' cooperativa che presenta domanda di iscrizione.

L'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione, fin dall'origine, dell'imposta di bollo alle "Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto", nella misura di euro 42 se presentate da ditte individuali, di euro 59 se presentate da societa' di persone e di euro 65 se presentate da societa' di capitali.

Nell'intento di chiarire quale sia, in questo caso, il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande di iscrizione all'Albo delle societa' cooperative, sembra opportuno precisare che, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, la titolarita' giuridica della tenuta dell'Albo stesso, fa capo al Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale per gli Enti Cooperativi. "La Direzione generale, per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio, attribuisce a ciascuna societa' cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza" (art. 7, comma 1 D.M. 2004). Inoltre "...prima dell'iscrizione, puo' invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione..." (art. 9 del D.M. 2004).

L'attivita' svolta dagli Uffici del Registro delle imprese si risolve, pertanto, in un'attivita' di mera ricezione documentale, tramite le procedure informatiche attive presso tutte le Camere di Commercio. Ai sensi dell'art. 6 del D.M., infatti, "...riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero...". Da quanto precisato consegue che la fattispecie rappresentata trova disciplina nell'art. 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. n. 642 del 1972 che, prevede, l'applicazione dell'imposta fissa di bollo di euro 14,62 alle ".....Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni....tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio".

Deve essere esclusa, invece, l'applicazione dell'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, poiché nel suo ambito ricadono esclusivamente le domande, denunce e relativi atti che le accompagnano, presentate (dirette) all'Ufficio del Registro delle imprese e non anche quelle dirette ad altri soggetti che vengono presentate per il tramite di tale ufficio.

La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ....

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )